

LINEE EVOLUTIVE DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO FORESTALE

Alberto Abrami¹

¹Università degli Studi di Firenze, Firenze; alberto.abrami@unifi.it

Viene inizialmente caratterizzato nel suo dato essenziale il Decreto n. 3267 del 1923, con il rilievo che esso, piuttosto di una normativa forestale, che cioè si prenda cura del bosco e del suo miglioramento, è una legislazione di natura ingegneristica, dove cioè il bosco è considerato unicamente come strumento di difesa del suolo. In relazione a questa finalità, e non ad altre, viene infatti imposto il vincolo idrogeologico che ha per oggetto i terreni di qualsiasi natura e destinazione, e cioè a prescindere che tali terreni siano boscati o meno. A metà degli anni '80 del secolo scorso viene introdotta nel nostro ordinamento una normativa che rivoluziona il sistema della protezione paesaggistica, e sui territori boscati, intesi come genere, viene a gravare ex legge un vincolo paesaggistico-ambientale. Il nuovo vincolo fa sì che la trasformazione del bosco in altra destinazione produttiva debba essere autorizzata anche dall'autorità paesaggistica. All'inizio degli anni 2000 vi è un intervento di tutto rilievo del legislatore forestale che integra e corregge in modo massiccio il Decreto del 1923 ridisciplinando la sistematica vincolistica e operando una protezione del terreno boscato a 360 gradi. Viene in tal modo introdotta nell'ordinamento forestale la tutela della biodiversità, dettata la definizione di bosco, disciplinato il taglio colturale, riordinata la programmazione forestale ecc. Il Decreto legislativo, che nella sostanza si configura come una Legge Quadro, non trascura inoltre di venire incontro alle attese delle imprese che operano nel cosiddetto ambito forestale.

Parole chiave: bosco, legislazione, vincolo paesaggistico-ambientale.

Keywords: forest, legislation, landscape and environmental constraint.

L'ordinamento forestale ha una caratterizzazione particolare, commistionando al suo interno interessi privati e interessi pubblici contrastanti tra loro, ma conciliati dalla norma. Non a caso si è parlato della proprietà forestale come di una proprietà speciale, volendo con ciò mettere in evidenza la sua funzione sociale, in quanto sul bene bosco convergono interessi diversi, o meglio, come detto sopra, contrapposti, che ne limitano l'uso da parte del proprietario. Questi potrà esercitare il diritto dominicale nel rispetto di una disciplina volta a salvaguardare gli interessi generali che sono intrinseci alla natura del bene (Tamponi, 1980).

Tale tipicità del bosco ha fatto sì che su di esso si esprimesse un diritto di proprietà compresso dall'interesse generale ovvero di una proprietà il cui esercizio è controllato dalla Pubblica Amministrazione o, detto in altre parole, conformata dalla norma pubblicistica.

La funzionalizzazione del bene bosco non è, peraltro, un fatto rilevato dall'ordinamento giuridico in tempi più o meno recenti, poiché fin dall'epoca antica e nel corso dei secoli, il proprietario forestale non ha mai potuto vantare sul bosco una signoria piena (De Berenger, 1965). Per quanto a noi qui interessa, possiamo affermare che per il nostro ordinamento, ad iniziare dalla prima legge forestale dello Stato unitario del 1877, e successivamente col decreto legislativo n. 3267 del 1923 tuttora vigente, l'interesse generale è rappresentato dalla difesa idrogeologica del territorio, assicurata - per quanto possibile - dalla presenza della vegetazione arborea. Di qui il vincolo idrogeologico che grava sulla proprietà boschiva in funzione della difesa del territorio, e non per altri

servizi che la superficie boschiva può soddisfare. Vi è, infatti, nel decreto del 1923, una coincidenza tra protezione del suolo e protezione del bosco, nel senso che quest'ultimo viene tutelato solo nella misura in cui risulta utile alla difesa del suolo. Prova ne è che le "Prescrizioni di massima e di polizia forestale," costituenti norme regolamentari, nel rispetto delle quali utilizzare il terreno boscato vincolato - e non solo il terreno boscato alle quali fa rinvio la normativa n. 3267 del 1923 - devono essere emanate "esclusivamente in rapporto con gli scopi idrogeologici," secondo le finalità dell'art. 1 della legge.¹ Tali fini mirano, più precisamente, ad evitare che, "con danno pubblico, "si verifichino denudazioni, perdita di stabilità del terreno e alterazioni del regime delle acque. Si tratta, dunque, di finalità di protezione del suolo in relazione alle quali il vincolo idrogeologico viene imposto - ad opera dell'Autorità amministrativa mediante un provvedimento puntuale sul territorio - sui boschi, ma non soltanto sui boschi, poiché oggetto del provvedimento restrittivo sono i terreni di "qualsiasi natura e destinazione." Piuttosto che di una legge forestale occorrerebbe allora parlare, riguardo al decreto n. 3267, di una legge idrogeologica, poiché essa si prende cura del bosco solamente in funzione della realizzazione di tale finalità. Il bosco, insomma, presidio della stabilità del

¹ Si veda l'art. 19, I comma del regolamento della legge forestale, r. d 16 maggio 1926, n. 1126.

territorio, ma non il bosco in quanto tale, e non soltanto il bosco.

Se la legge intende la superficie arborea come strumento della difesa del suolo, si può ben capire come l'effetto del vincolo sia quello della conservazione del terreno boscato. Di qui il divieto, in mancanza di autorizzazione, della sua trasformazione in altra destinazione produttiva, ma anche la previsione dell'obbligo di gestire il bosco nel rispetto di determinate regole tecniche che consentono la produzione del legname, ma prescrivendo l'estensione, il tempo e le modalità della stessa produzione, perché il bosco permanga nel tempo e possa perseguire i fini che già conosciamo (Patrone, 1970).

Il divieto della trasformazione del bosco” in altre qualità di colture”, salvo autorizzazione dell'Autorità competente, viene disposto dall'art.7 del decreto del 1923 dove viene anche previsto il divieto di rompere il terreno saldo con lavorazioni periodiche riferito ai terreni non boscati, anch'essi vincolati. Il significato di trasformazione, fino a tutti gli anni sessanta, era stato sempre inteso come trasformazione in coltura agraria, con il risultato che il dissodamento della superficie silvana per far luogo a delle costruzioni o per l'apertura di una cava, era considerato come “movimento di terreno” per cui non era necessaria l'autorizzazione, ma essendo tale operazione sussumibile nel regime delle prescrizioni di massima risultava sufficiente la sola dichiarazione all'Autorità forestale. Questa, o dettava le modalità dell'esecuzione dell'intervento antropico o, se taceva per trenta giorni, si poteva procedere alla trasformazione del terreno boscato per effetto del silenzio-assenso dell'Amministrazione. Solo all'inizio degli anni '70, in seguito ad una sentenza del Consiglio di Stato che darà un'interpretazione estensiva dell'art. 7 e che costituirà l'inizio di un costante indirizzo giurisprudenziale, l'espressione “trasformazione in altre qualità di colture” sarà intesa come trasformazione in altra destinazione produttiva, a prescindere cioè dalla natura della nuova destinazione che può essere la più diversa, ma che esige, la trasformazione appunto, il controllo dell'Autorità amministrativa mediante il rilascio dell'autorizzazione². L'assunto del Consiglio di Stato sarà fatto proprio dalla legislazione forestale regionale e, più tardi, dal decreto n. 227 del 2001, per cui ogni dissodamento della vegetazione arborea dovrà essere soggetto all'autorizzazione per verificarne gli effetti di interesse idrogeologico, ossia la compatibilità o meno col vincolo.

Per quanto il d.lgs. n. 3227 del 1923 fosse caratterizzato non tanto come una normativa forestale, quanto invece come una normativa di difesa del suolo, la considerazione generale era quella di una legge forestale, o meglio dell'unica legge forestale esistente. Logico quindi avvertire il suo limite, allorché negli anni '60, inizia ad emergere l'importanza del bosco in relazione alle insorgenti tematiche ambientali e la legge forestale non è in grado di esprimere una tutela del

bosco che non sia solo di interesse idrogeologico. Nel decidere del cambio di destinazione del bosco, ossia del suo dissodamento, l'Autorità amministrativa nella sua discrezionalità tecnica non poteva, infatti, prendere in considerazione ai fini dell'autorizzazione, altre funzioni del bosco - pur di tutto rilievo come quelle di carattere naturalistico ed ambientale in generale - che non fosse quella soltanto idrogeologica, senza cadere nel vizio di eccesso di potere.

La regionalizzazione della materia foreste conseguente all'attuazione dell'ordinamento regionale, agli inizi degli anni '70, costituiva l'occasione per aggiornare e introdurre nuovi principi fondamentali nella legislazione forestale in vigore che apparivano ormai datati, mediante l'emanazione di una legge cornice, ma ciò non si verificò; dovremo da allora aspettare oltre un quarto di secolo per assistere all'intervento del legislatore forestale in questo senso, alla vigilia cioè, come avremo modo di vedere più avanti, della riforma del titolo V della Costituzione.

L'inerzia del legislatore forestale verrà però surrogata dal legislatore paesaggistico-ambientale a metà degli anni '80, quando entrerà in vigore la legge 8 agosto 1985 n. 431, avente a monte un decreto legge che in sede di conversione, nel tempo previsto dalla Costituzione, verrà completamente rivisto. Con tale legge viene rivoluzionato il sistema pregresso, fondato sulla legge n.1497 del 1939 di tutela delle bellezze naturali attraverso l'individuazione di ambiti territoriali caratterizzati da un peculiare interesse estetico ad opera dell'Autorità Amministrativa. La nuova protezione deriva, invece, direttamente dalla legge mediante la classificazione da essa operata di una serie di aree tipologiche e di categorie di beni rilevanti sotto il profilo paesaggistico ed ambientale, comprendenti anche i territori boscati. Questi acquisiscono nella loro totalità una nuova profilatura protezionistica, la cui cura compete ad altra Amministrazione che non sia l'Autorità forestale che rimane competente per il vincolo idrogeologico. Rispetto alla protezione fondata sul dato di bellezza approntata dalla legge n. 1497 del 1939, attraverso un atto amministrativo puntuale sul territorio, la nuova legislazione dispone, dunque, una tutela attuata attraverso il genere in relazione a determinati sistemi ecologici caratterizzanti il nostro paesaggio-ambiente. La pregressa valutazione estetica riferita al bello di natura, come si verificava per un determinato paesaggio di peculiare bellezza che al suo interno poteva comprendere un'area boscata, cede ora il passo, o se vogliamo, si sublima in una dimensione di maggior spessore quale è quella paesaggistico-ambientale categoriale.

Diversamente dagli altri beni, la classificazione del bosco in bene paesaggistico-ambientale viene completata da una quanto mai succinta disciplina che tiene conto del fatto che il bosco è per sua natura un bene produttivo, e quindi costituisce l'oggetto dell'impresa agro-forestale il cui esercizio consente la produzione di legname - che è il maggior frutto economico del bosco - al pari degli altri prodotti considerati secondari. Questa succinta disciplina rende possibile, o meglio compatibile con il nuovo vincolo, la raccolta del materiale

² Vedi sentenza la del Consiglio Stato 16 marzo 1971 n.183 con il commento di Abrami in “Foro Amm.” 1972 p. 7.

legnoso, ossia il taglio degli alberi, senza obbligo di richiedere l'autorizzazione all'Autorità paesaggistica, essendo sufficiente per questo fine il consenso dell'Autorità forestale secondo le disposizioni del decreto n. 3267 del 1923. Dispone dunque l'art.1 comma 5 della legge n.431 del 1985 - ora però riprodotta con modifiche e integrazioni nel vigente "Codice dei beni culturali e del Paesaggio", d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni che non richiedono l'autorizzazione paesaggistica e sono quindi senz'altro realizzabili, purché consentiti dall'Amministrazione forestale, "il taglio culturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, anti incendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia".

Un dato di tutto rilievo della nuova legislazione è costituito dall'obbligo della redazione da parte della Regione, del piano paesaggistico, o piano urbanistico-territoriale, a seconda che esso venga redatto autonomamente, come nel primo caso, oppure all'interno del piano urbanistico regionale del quale è elemento costitutivo. Ciò che occorre mettere in evidenza è che il piano paesaggistico, sia nell'uno che nell'altro caso, è sovraordinato alla pianificazione urbanistica - come da sempre rilevato dalla Corte costituzionale - e quindi in grado di condizionarla nel rispetto degli interessi paesaggistici. Si può allora affermare che con la nuova legislazione sul paesaggio, il bosco diviene a pieno titolo oggetto della pianificazione del territorio ed il suo dissodamento, ossia il cambio di destinazione, essendo un fatto rilevante sotto il profilo urbanistico, deve essere autorizzato oltre che dalla Autorità forestale, se il terreno silvano è gravato dal vincolo idrogeologico, anche dall'Autorità paesaggistica. Il potere discrezionale di tale Autorità è comunque circoscritto dalle previsioni del piano paesaggistico regionale che prescrive l'utilizzazione del bene vincolato per i rilievi di natura urbanistica e le cui disposizioni saranno raccolte a livello di Provincia dal piano territoriale di coordinamento e quindi dalla pianificazione comunale, secondo una sorta di sistema a cascata elaborato dalla legislazione urbanistica prodotta dalle Regioni.

Il bosco torna anche ad acquisire quella tutela penale - che aveva perduta in seguito alla depenalizzazione dei reati forestali punibili con ammenda o multa operata dalla legge 24 novembre 1981 n.689 - per effetto della stessa classificazione in bellezza naturale, o meglio in bene paesaggistico-ambientale, che consente anche al terreno boscato di godere della garanzia dell'art. 734 del Codice penale. Ma la stessa legislazione paesaggistica è munita di sanzioni penali per effetto del richiamo operato dagli artt. 180 e 181 del d. lg n. 42 del 2004 - modificato dall'art. 3 comma I lett. b) del d.lg. 26 marzo 2008 n. 63 - alle disposizioni sanzionatorie previste rispettivamente dall'art. 650 c.p. e dall'art. 44 lett. c) del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 recante "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia."

Veniamo ora al più recente provvedimento legislativo disposto dal legislatore forestale dopo oltre ottanta anni dall'emanazione del decreto n. 3267 del 1923 che viene corretto e, soprattutto, integrato massicciamente. Si tratta del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, recante "orientamento

e modernizzazione del settore forestale" attuativo della delegazione disposta dall'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57, con il quale vengono fissati nuovi principi fondamentali della materia Foreste, pur avendo tale decreto tutt'altra denominazione da quella di una legge cornice come, invece, in sostanza, esso è.

Possiamo, intanto, affermare che la nuova normativa rivisita la legge forestale del 1923 in un'ottica esclusivamente selvicolturale rinunciando cioè ad intervenire non solo sulla seconda parte della legge relativa alle sistemazioni idraulico - forestali, ma anche riguardo ai terreni che non siano boscati pur essendo gravati dal vincolo. Il decreto esordisce col rilevare che il fine della norma è quello della valorizzazione della selvicoltura, sia sotto il profilo della salvaguardia ambientale del territorio, sia sotto il profilo della razionale gestione del patrimonio forestale nazionale - a prescindere, quindi, dalla sua appartenenza - nonché il suo incremento. Siamo di fronte, certo, ad una affermazione di principio, ma che mette in risalto il carattere tipicamente selvicolturale della norma che non persegue altri fini che non siano la cura del bosco e l'aumento della sua superficie. Il I comma dell'art. 1 del decreto in esame, nel terminare il suo dettato, rileva l'interesse alla tutela della biodiversità forestale e allo sviluppo sostenibile delle foreste secondo gli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario e internazionale. Ci si riferisce alle Risoluzioni approvate in diverse sedi ad iniziare dalla Conferenza di Strasburgo del 1990 per proseguire con Helsinki, Lisbona ecc. dove si sono ribadite le linee guida della tutela della diversità biologica e la gestione durevole delle foreste in Europa. Nel II comma dell'art 1 si afferma il potere delle Regioni in materia di foreste, ma anche dello Stato in diverso ambito, secondo la ripartizione delle competenze che caratterizza lo Stato regionale, che verrà però travolto dalla legge costituzionale n.3 del 2001 di riforma del Titolo V della Costituzione. Questa attribuirà alle Regioni la competenza residuale esclusiva forestale alle Regioni, competenza peraltro controbilanciata dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente, come si rileva dalla pronuncia della Corte costituzionale 18 aprile 2008 n.2005 originata da un conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Veneto.

Uno dei cardini della nuova normativa forestale risiede nella riorganizzazione del sistema dei vincoli che vengono ricondotti ad unità, così da manifestarsi in un unico vincolo volto alla conservazione del bene. La tutela del bosco - oggetto dell'interesse del legislatore non va dimenticato è solo il bosco - non è più frazionata in distinte forme di vincolo, in relazione alle diverse funzioni del bosco, ma essa si manifesta attraverso il mantenimento della destinazione silvana.

Questa, tuttavia, può essere trasformata mediante autorizzazione regionale, o dell'Ente al quale la Regione ha attribuito la competenza, ma solo allorché il richiedente dimostri che la nuova destinazione è compatibile, oltretutto con la tutela del paesaggio di cui al d.lgs. n.42 del 2004, con una serie di beni o valori che costituiscono l'oggetto del vincolo idrogeologico e del vincolo per altri scopi - chiamato altrimenti protettivo di cui all'art.17 e seguenti del decreto n. 3267 del 1923 che ha avuto, peraltro, una pressoché inesistente applica-

zione. Più in particolare la trasformazione deve salvaguardare, secondo il dettato dell'art. 4 comma II del decreto n. 227 del 2001, "la biodiversità", ciò che costituisce una novità assoluta per l'ordinamento, assicurare "la stabilità dei terreni", assicurare ancora che non venga alterato "il regime delle acque," che sia garantita la difesa del terreno "dalle valanghe e dalla caduta dei massi" e deve anche risultare, la trasformazione, compatibile con "l'azione frangivento e di igiene ambientale locale", nonché con una poco comprensibile protezione del paesaggio, da intendersi, forse, nella specificità silvana, ma tuttavia già prevista mediante le disposizioni sulla tutela dei beni paesaggistici ed ambientali, oggi rinvenibile nel "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" del 2004 e successive integrazioni.

Come in precedenza accennato, il decreto n.227 del 2001 chiarisce il significato di trasformazione del bosco, che già era apparsa nella pregressa legislazione regionale, individuandola in "ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata ad una utilizzazione del terreno diversa da quella forestale" (art. 4 comma I). Il mutamento di destinazione del terreno boscato deve essere compensata, recita il III comma dell'art.4, da rimboschimenti con specie autoctone su terreni non boscati da realizzarsi all'interno del medesimo bacino idrografico dove insisteva l'area trasformata, secondo le modalità stabilite dalle Regioni.

Il nuovo decreto legislativo chiarisce anche, e finalmente, il significato della dizione "taglio colturale" che tante discussioni provocò quando comparve nella legge n. 431 del 1985, non appartenendo tale dizione alla terminologia tecnica forestale, finché le Regioni, dopo l'iniziale incertezza, ebbero a disciplinare questo tipo di taglio boschivo come un taglio relativo alla ordinaria utilizzazione silvana. L'art. 6 II comma definisce taglio colturale - e si tratta di una interpretazione autentica - come quello che non tollera il taglio a raso del bosco d'alto fusto, a meno che "le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale" degli alberi abbattuti, ed anche nell'ipotesi di un piano di assestamento redatto secondo i criteri della gestione forestale sostenibile, o quando ricorrano motivi di interesse pubblico, come la difesa fitosanitaria.

Il decreto in esame, se da una parte evidenzia - oltre alla biodiversità, della quale prima abbiamo detto - significativi elementi di un interesse squisitamente naturalistico, da altra parte, mostra attenzione all'attività dell'impresa forestale e al più generale ambito nella quale essa viene ad operare. Appartengono alla prima categoria, disposizioni come quella che obbligano le Regioni - fissando un principio fondamentale della materia che sopravvive alla successiva riforma del titolo V della Costituzione già richiamata, perché correlata alla materia ambiente di competenza statale - a "favorire il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito ai fini della conservazione, in particolare, delle specie dipendenti dalle necromasse legnose" (art. 6 comma III). Allo stesso modo va richiamata la disposizione dove l'obbligo del rimboschimento viene previsto oltre che per finalità di difesa idrogeologica del territorio, come già nella legge del 1923, anche per finalità correlate "alla qualità dell'aria, alla salvaguardia del patrimonio

idrico, alla conservazione della biodiversità, alla protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale" (art. 1 comma 3 lett. a).

Appartengono alla categoria che rileva l'interesse del decreto n. 227 del 2001 per l'attività di produzione forestale e non solo di questa, il contenuto in particolare dell'art. 7, in forza del quale le Regioni possono qualificare, in seguito all'iscrizione in determinati elenchi, le imprese che eseguano "lavori, opere e servizi" in un non ben determinato "ambito forestale" che spetterà alle Regioni stesse meglio chiarire. Di certo non si tratterà solo di imprese che hanno la cura dell'allevamento degli alberi, quanto della loro utilizzazione, come le imprese agroforestali secondo la definizione codicistica, ma anche di imprese che hanno per oggetto della propria attività solamente il taglio del bosco, allorché abbia compiuto il ciclo produttivo, e cioè imprese che non essendo suscettibili nella categoria di cui all'art. 2135 c.c. sono di natura commerciale, poiché la locuzione ambito forestale le comprende di certo al suo interno. Ma tale locuzione ingloba non solo questa categoria di imprese, che limitano l'attività al bene bosco, seppure inteso in senso lato ossia nei suoi diversi risvolti di utilizzazione, ma anche quelle imprese che svolgono una attività solo indirettamente collegate al bosco, come possono essere gli interventi sistematori mediante rimboschimenti od altre opere riconducibili in qualche modo a quell'interesse di natura genericamente forestale che, appunto, caratterizza l'"ambito forestale" espresso dal legislatore delegato.

Queste imprese, in quanto iscritte nei registri regionali, possono anche "ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico". L'inciso, posto al termine del I comma dell'art. 1, lascia però perplessi, pensando che si tratta di beni, quando siano di proprietà delle Regioni, appartenenti alla categoria dei "beni patrimoniali indisponibili". Difficile allora ritenere che la gestione di tali beni, una volta privatizzata, non contrasti con la loro natura giuridica, ovvero possa ancora soddisfare l'interesse generale senza margini di convenienza per il privato, cosicché questi agisca allo stesso modo di un organo pubblico. Certo la norma invita a riflettere sul singolare destino della proprietà silvana cosiddetta demaniale, una volta fiore all'occhiello dell'Amministrazione statale, poi trasferita massicciamente alle Regioni che la hanno strenuamente rivendicata vincendo le resistenze dello Stato, per poi considerarla allo stesso modo di un fardello e delegarne la gestione, frantumandola, agli Enti locali, come si è verificato con la Regione Toscana, per altri versi ben meritevole dell'interesse pubblico (Abrami, 2005). Eppure pochi avrebbero pensato che nel giro di un quarto di secolo circa, beni di tale rilevanza pubblica, potessero divenire d'interesse privatistico. Abbiamo prima richiamato l'art. 7 del decreto del 2001 per evidenziare l'interesse che la nuova normativa dimostra per le imprese che agiscono nell'ambito forestale. Sotto questo aspetto merita di esser segnalato anche il dettato dell'art. 8, volto a favorire le cooperative ed i loro consorzi, i quali vengono equiparati agli imprenditori agricoli quando forniscano in via principale servizi "nel settore selvicolturale", anche nell'interesse di terzi. Questa nuova dizione, che sostituisce il termine "settore" a quello di "ambito," da ritenere meno ampio di

questo secondo, comprende tuttavia al suo interno, come dispone l'art. 8 del decreto n. 227, anche l'attività relativa alle sistemazioni idraulico-forestali.

La nuova normativa forestale ci dà anche la definizione di bosco (art. 2) alla quale, peraltro, aveva in buona misura già provveduto la legislazione regionale, sicché rispetto a questa, la disposizione statale si pone come norma quadro, e quindi in modo necessariamente succinto. Viene però dettata anche un'altra definizione, più esaustiva, la quale ha valore nel caso in cui la Regione non abbia ancora provveduto a dettarne una propria. Non ci attarderemo su tale definizione, se non per rilevare che un bosco per definirsi tale deve insistere su un terreno di estensione non inferiore a 2000 metri quadrati e di larghezza di almeno 20 metri quadrati, essendo inoltre sufficiente che la vegetazione arborea si estenda per il 20 per cento della superficie. Le radure all'interno di tale superficie, e cioè inferiori a 2000 metri, sono anch'esse costitutive di bosco pur interrompendone la continuità. Sono da considerarsi bosco, o per usare le parole della legge "assimilati" a questo, anche le aree temporaneamente prive della vegetazione forestale a causa di eventi accidentali, come gli incendi o delle avversità biotiche e abiotiche, od ancora quando il fondo è gravato dall'obbligo del rimboschimento.

L'art. 2 del decreto del 2001 ci offre anche la definizione di arboricoltura da legno, precisando che tale vegetazione non costituisce bosco, essendo finalizzata esclusivamente alla produzione di legname e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo culturale.

La definizione di bosco ha subito in tempi recenti delle modificazioni non di poco conto inserite sorprendentemente in un decreto legge recante "disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", successivamente convertito nella vigente legge 4 aprile 2012 n. 35.

L'art. 26 di questa legge corregge la definizione di bosco apparsa nell'art. 2 del d.lgs n. 227 del 2001 che abbiamo prima visto, dichiarando che non sono da considerarsi bosco le radure interne al terreno boscato aventi un'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, allorché siano identificabili come pascoli, prati, e pascoli arborati.

La correzione introdotta non può non destare delle perplessità poiché sottrae tali tipi di radure alla naturale espansione del bosco in quanto aree di sua pertinenza, sicché ne contrae la naturale espansione in danno della sua stessa conservazione, come può verificarsi in caso di incendio. Affatto convincente risulta anche l'altra integrazione all'art. 2 decreto del 2001 per cui non sono da considerarsi bosco le formazioni forestali promosse dall'Unione Europea in attuazione di regolamenti comunitari "una volta che siano scaduti i vincoli," senza che si disponga alcunché per la condizione idrogeologica del terreno in conseguenza del dissodamento della superficie boscata.

Nella stessa direzione va l'inciso successivo, dove si dispone che qualora vi siano "processi di forestazione naturale e artificiale che abbiano interessato "i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico oggetto di recupero a fini produttivi", tali terreni, pur essendo costitutivi di bosco, non sono da considerarsi tali per gli effetti di legge e perciò sono da trattarsi come fossero coperti da sterpaglia eliminabile senza alcuna precauzione. Ma ci sarebbe anche da chiedersi se non sia un non senso parlare di "paesaggi agrari e pastorali di interesse storico", come se si potesse fermare la naturale evoluzione del paesaggio agrario in relazione ad una determinata epoca storica ormai scomparsa perché travolta dal diverso modo di essere della società, mentre nello stesso tempo si ignorano i problemi idrogeologici del territorio dove la stessa società opera: evidentemente così agendo non ci si muove secondo la storia, ma in modo antistorico, se non metastorico (Abrami, 2014).

In realtà la disposizione è viziata di incostituzionalità poiché mira ad aggirare, in nome di un interesse privato - quello della produzione agricola la legge forestale, una norma d'ordine o di interesse pubblico, che, in ossequio alle finalità, appunto, di interesse generale che essa persegue, vieta la trasformazione del terreno boscato in altra destinazione produttiva, se non dietro autorizzazione dell'Autorità forestale che, come abbiamo già visto, ma giova qui ripeterlo, potrà rilasciarla solo dopo aver accertato la compatibilità della richiesta avanzata dal soggetto interessato con, "la conservazione della biodiversità, la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale" (art.4 comma II d.lgs 18 maggio 2001 n. 227).

Si tratta di garanzie di natura pubblicistica che la nuova definizione di bosco mira a vanificare.

BIBLIOGRAFIA

- Abrami A., 2014 – *Governo del territorio e disciplina giuridica dei boschi e della aree protette*. Roma, pp. 60-61.
- Abrami A., 2005 – *Manuale di Diritto forestale e dell'Ambiente territoriale*. Milano, pp. 69-71.
- De Berenger A., 1965 – *Studi di Archeologia forestale*. Ristampa anastatica a cura dell'Accademia italiana di Scienze Forestali, Firenze.
- Patrone G., 1870 – *Economia forestale*. Passim, Firenze.
- Tamponi M., 1980 – *La proprietà forestale, una proprietà speciale*. Padova.